SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 28 marzo 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 marzo 2009, n. **26**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2009, N. 3

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* - *(Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali).* – 1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".

2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "mm 30".

3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".

4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".

5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3"».

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«17-*bis.* Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non può essere superiore a 3.000».

All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* - *(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).* – 1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1341):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) il 27 gennaio 2009.

Assegnato alla commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede referente, il 29 gennaio 2009 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 febbraio 2009.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 3, 10, 11 e 17 febbraio 2009.

Esaminato in aula il 18 febbraio 2009 ed approvato il 19 febbraio 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2227):

Assegnato alla I commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 23 febbraio 2009 con pareri delle commissioni per la Legislazione, II, III, IV, V, VII e Questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 25 e 26 febbraio 2009.

Esaminato in aula il 10 marzo 2009 ed approvato, con modificazioni, l'11 marzo 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1341-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 12 marzo 2009 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17 marzo 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 18 marzo 2009.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

09G0033

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Pago del Vallo di Lauro;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Pago del Vallo di Lauro, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009 ;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Caterina Valente - viceprefetto;

dott. Vincenzo Troisi - viceprefetto aggiunto;

dott. Franco Evangelista - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, l'ente in parola, il cui consiglio comunale è già stato sciolto per condizionamenti da parte della criminalità organizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1993, è ricompreso in un ambito territoriale storicamente collegato alla malavita nolano-vesuviana e segnatamente all'egemonia di un locale sodalizio criminale.

A seguito di attività investigative, che hanno evidenziato situazioni di diffusa illegalità riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il prefetto di Avellino ha disposto, con provvedimento del 4 settembre 2008, l'accesso presso il comune di Pago del Vallo di Lauro ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

L'esito degli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso ha messo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, avvalorando l'ipotesi dell'esistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa favorito anche da una fitta ed intricata rete di parentele tra alcuni amministratori ed esponenti delle locali consorterie criminali o soggetti ad esse contigue.

In particolare, gli aspetti di condizionamento risultano evidenti in una serie di elementi quali: *a)* episodi di intimidazione che, ad un'analisi successiva, hanno denotato l'assoggettamento degli organi elettivi alle scelte operate dai sodalizi criminali; *b)* numerose illegittimità poste in essere dall'amministrazione in riferimento al piano urbanistico comunale, con indubbi vantaggi per taluni esponenti della criminalità locale; *c)* permessi di costruire privi dei necessari presupposti legittimanti, rilasciati in favore di soggetti controindicati.

In ordine al primo degli aspetti evidenziati, il potere di condizionamento che la locale consorteria esercita sull'attività amministrativa dell'ente risulta essere particolarmente significativo nella richiesta di assunzione presso la struttura comunale del figlio di un noto esponente del locale «clan», assunzione regolarmente avvenuta dopo l'azione intimidatoria subita da un amministratore locale.

Un ulteriore atto di intimidazione, sintomatico delle capacità persuasive della locale consorteria, è quello effettuato ai danni di un altro amministratore locale, riconducibile alla posizione dallo stesso assunta in seno al consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione del piano urbanistico comunale, posizione che successivamente è stata completamente ribaltata dopo il verificarsi del fatto intimidatorio.

In relazione al secondo dei punti su menzionati, elementi indicativi del condizionamento degli organi di governo dell'ente e delle cointeressenze con ambienti controindicati possono essere ricavati dall'avviso di deposito della conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 40 persone, tra le quali numerosi esponenti della maggioranza consiliare della locale consorteria, dal quale emergono una serie di illegittimità che sarebbero state poste in essere dall'amministrazione comunale in riferimento alla delibera di approvazione del piano urbanistico comunale, con ricadute non solo a favore degli stessi amministratori ma anche e, soprattutto, con rilevanti vantaggi per esponenti della criminalità organizzata.

Inoltre una serie di esposti, nonché il contenuto della relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato dal P.M. della D.D.A. della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli mettono in rilievo, in relazione alla delibera di approvazione del piano urbanistico comunale, il grave snaturamento del territorio comunale, gli interessi di privati e le collusioni dell'amministrazione. L'attenzione della commissione d'accesso si sofferma, in particolare, sull'acquisto di diverse aree non edificabili ed a destinazione agricola da parte di amministratori comunali o parenti degli stessi, in epoca antecedente all'adozione del predetto piano, senza che gli stessi amministratori si siano astenuti in occasione della relativa discussione consiliare, così come invece richiesto dall'art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nella stessa documentazione depositata dal menzionato C.T.U. viene ribadito l'ingiustificato mutamento della destinazione urbanistica da inedificabile a edificabile; inoltre, nella relazione suppletiva disposta dal P.M. al fine di verificare chi siano i proprietari maggiormente favoriti dalle previsioni del piano e se essi siano divenuti proprietari in tempo immediatamente prossimo all'adozione del piano stesso, vengono indicati quali proprietari soggetti che risultano legati da vincoli di parentela o frequentazione con la locale compagine malavitosa e che direttamente o indirettamente hanno acquistato i terreni antecedentemente alla rivalutazione prodottasi con l'adozione del PUC.

Il deposito della conclusione delle indagini preliminari sopra citato ha evidenziato anche un'altra vicenda amministrativa dalla quale risulta un evidente sintomo del potere di condizionamento esercitato dalla criminalità. Si tratta del permesso di costruire rilasciato dall'amministrazione comunale ad una stretta congiunta di un noto esponente della locale cosca. Le indagini hanno infatti accertato che il permesso, rilasciato per la costruzione di un edificio e successiva variante, è stato emesso con la consapevolezza di agevolare appartenenti ad ambienti controindicati ed in violazione del vigente programma di fabbricazione, in quanto è stata consentita la realizzazione di volumetrie eccedenti i limiti ammissibili al punto da far ritenere le nuove opere come «variazioni essenziali».

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni incide in modo fortemente negativo nelle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto il prefetto di Avellino, con relazione del 16 gennaio 2009, ha proposto l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni indicate per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino).

Roma, 12 marzo 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A03260

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato), adottata dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 19 luglio 2007, n. 7/2007.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge del 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge del 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionale;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge del 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge del 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo in data 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 agosto 1989, n. 203;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera in data 11 dicembre 1997, n. 26, ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 novembre 1998, n. 262;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera in data 26 ottobre 1999, n.14, ha adottato il «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate»;

Considerato che con delibera del 26 aprile 2001, n. 18, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, è stato approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2001, n. 183;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con atto in data 3 marzo 2004, n. 5, ha deliberato sull'«Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267)»;

Considerato che con atto del 5 aprile 2006, n. 19, il Comitato istituzionale ha deliberato sul «Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 («Aree a rischio idrogeologico molto elevato»);

Considerato che la giunta della regione Lombardia con atto del 21 marzo 2007, n. VIII/004368, ha deliberato sul «Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 («Aree a rischio idrogeologico molto elevato»), in seguito alla Conferenza programmatica;

Considerato che la giunta della regione Emilia Romagna con atto del 7 maggio 2007, n. 634/2007, ha deliberato sul «Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 («Aree a rischio idrogeologico molto elevato»), in seguito alla Conferenza programmatica;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera del 19 luglio 2007, n. 7/2007, ha adottato la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 («Aree a rischio idrogeologico molto elevato»);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 ("Aree a rischio idrogeologico molto elevato")», adottata dell'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 19 luglio 2007, n. 7.

Art. 2.

La cartografia relativa alla variante approvata nell'articolo che precede del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 60

09A02943

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Approvazione del «Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato), adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 5 aprile 2006, n. 18.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge del 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge del 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionale;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge del 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge del 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo in data 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 agosto 1989, n. 203;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera in data 11 dicembre 1997, n. 26, ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 novembre 1998, n. 262;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera in data 26 ottobre 1999, n.14, ha adottato il «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate»;

Considerato che con delibera del 26 aprile 2001, n. 18, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

Considerato che con il dcreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, è stato approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2001, n.183;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con atto in data 26 aprile 2001, n. 20, ha deliberato sull'«Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267)»;

Considerato che con atto del 3 marzo 2004, n.4, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, ha deliberato sul «Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)»;

Considerato che la giunta della regione Lombardia con atto del 23 dicembre 2004, n. VII/20052, ha espresso il proprio parere sulle predette integrazioni cartografiche, in seguito alla Conferenza programmatica;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera del 5 aprile 2006, n. 18/2006, ha adottato il «Piano stralcio di integrazione al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato)»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato)», adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 5 aprile 2006, n. 18.

Art. 2.

La cartografia relativa alla variante approvata nell'articolo che precede del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 59

09A02942

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Rosa dei Venti», in Follonica, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione in data 10 gennaio 2008 effettuata dall'AGCI e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Rosa dei Venti», con sede in Follonica (Grosseto), costituita in data 10 gennaio 2000, n. REA GR104674 c.f. 01213880535 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e la dott.ssa Silvia Masini, nata a Massa Marittima il 17 settembre 1966, con studio in Follonica (Grosseto), via Bovio, 4 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02953

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 novembre 2008.

Destinazione di risorse finanziarie al finanziamento di iniziative finalizzate al diritto-dovere di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e in particolare l'art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»:

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'Accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione:

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successivi e modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie e in particolare l'art. 1 comma 10;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, commi 622 e 624;

Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto interministeriale del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale del 29 novembre 2007 «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 28 dicembre 2007, n. 244. recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e in particolare l'art. 2, comma 518;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008, recante il bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993, e successive variazioni;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008, che stabilisce i decreti di riparto delle risorse per gli anni 2007 e 2008, finalizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 226 de1 17 ottobre 2005, adottato a norma dell'art. 3, comma 3. del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto di dover ripartire e procedere al trasferimento delle risorse relative all'annualità 2008 nella misura di euro 202.109.570,00. al netto delle risorse da destinare al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente;

Premesso tutto quanto sopra,

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dal decreto ministeriale n. I/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008 e successive variazioni. con riferimento all'annualità 2008, sono destinati. ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, euro 202.109.570,00 al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993. provenienti dal Fondo per l'occupazione. di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le risorse di cui al comma 1, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, sulla base dei criteri stabiliti il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008, citato in premessa. le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono di seguito riportate:

Regioni	Risorse
Piemonte	25.318.312,00
Valle d'Aosta	335.936,00
Lombardia	51.254.894,00
P.A. Bolzano	5.879.666,00
P.A. Trento	5.934866,00
Veneto	25.486.963,00
Friuli Venezia Giulia	6.580.745,00
Liguria	3.712.804,00
Emilia Romagna	15.817.429,00
Toscana	10.410.209,00
Umbria	761.894,00
Marche	815.699,00
Lazio	9.723.213,00
Abruzzo	1.432.064,00
Molise	286.318,00
Campania	13.341.122,00
Puglia	944.679,00
Basilicata	477.881,00
Calabria	1.514.077,00
Sicilia	15.653.268,00
Sardegna	427.531,00
Totale	202.109.570,00

2. Una quota pari fino al 10% delle risorse assegnate può essere riservata per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede a trasferire le risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto a partire dal giorno successivo alla data del presente decreto, in relazione alle disponibilità di cassa e previa trasmissione di copia del presente decreto e del decreto interministeriale alle Amministrazioni interessate.

2. Entro dodici mesi dalla data del presente decreto le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali estremi e importi relativi agli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale per l'esercizio dell'obbligo formativo, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale dì attuazione finanziario (impegni - pagamenti). fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio 2009. La trasmissione dei rapporti dovrà preferibilmente avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, presenta un documento di monitoraggio nazionale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Roma, 21 novembre 2008

Il direttore generale: MANCINI

09A02820

DECRETO 22 gennaio 2009.

Modificazione al decreto 30 ottobre 2008 di riconoscimento di titolo di studio estero, alla sig.ra Garcia Perdomo Adriana, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 2008, con il quale il titolo di studio di «Tecnica en Enfermeria General», conseguito a Cuba dalla sig.ra Garcia Perdomo Adriana è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Rilevato che nell'art. 2, comma 1, del decreto datato 30 ottobre 2008, per mero errore materiale, è stato indicato quale nominativo dell'interessata «Zapata Gonzalez Maritza De Las Rosas» anziché «Garcia Perdomo Adriana»;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Garcia Perdomo Adriana datata 13 novembre 2008;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 30 ottobre 2008 con il quale si riconosce il titolo di «Tenica en Enfermeria General», conseguito a Cuba dalla sig.ra Garcia Perdomo Adriana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera, è modificato come segue: nell'art. 2, comma 1, il nominativo «Zapata Gonzalez Maritza De Las Rosas» è sostituito dal nominativo «Garcia Perdomo Adriana.

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 30 ottobre 2008.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02737

DECRETO 22 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Reyes Molina Talia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferi-

mento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Reyes Molina Talia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 1999 presso l'Istituto Superiore di Scienze Mediche dell'Avana (Cuba) dalla sig.ra Reyes Molina Talia, nata a Ciudad (Cuba) il giorno 12 ottobre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Reyes Molina Talia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02731

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Alis Soitu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Elena Alis Soitu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Asistent Recuperare si Balneofizioterapie» conseguito nell'anno 2002 presso la scuola sanitaria postliceale «Carol Davila», con sede a Focsani (Romania), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Asistent Recuperare si Balneofizioterapie», conseguito nell'anno 2002 presso la scuola sanitaria postliceale «Carol Davila», con sede a Focsani (Romania) dalla sig.ra Elena Alis Soitu, nata a Maresesti (Romania) il 10 aprile 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività ausiliaria di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03303

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Clemense Vadakke Theruvaethukunnel Stephen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Clemense Vadakke Theruvaethukunnel Stephen ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso la «The Holy Family School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Clemense Vadakke Theruvaethukunnel Stephen, nato a Kudakkachira-Kerala (India) il giorno 27 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Clemense Vadakke Theruvaethukunnel Stephen è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02726

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Libassi Gonzalez Brenda Darlene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Libassi Gonzalez Brenda Darlene ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Enfermeria» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1 Il titolo di «Licenciado en Enfermeria» conseguito nell'anno 2005 presso la «Universidad de Carabobo» di Valencia (Venezuela) dalla sig.ra Libassi Gonzalez Brenda Darlene, nata a Maracay (Venezuela) il giorno 21 giugno 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Libassi Gonzalez Brenda Darlene è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02730

DECRETO 11 febbraio 2009.

Sostituzione di un componente supplente in rappresentanza della Confcommercio Savona - Unione del commercio del turismo e dei servizi - P.M.I., della provincia di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 codice di procedura civile;

Vista la lettera della sig.ra Antonietta Tardito del 12 gennaio 2009, con la quale la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della sopra menzionata Commissione Provinciale;

Vista la nota del 2 febbraio 2009 della Confcommercio Savona - Unione del Commercio del turismo e dei servizi - P.M.I. della provincia di Savona, con cui viene designato il sig. Alberto Bianco, quale membro supplente della suddetta Commissione in sostituzione della sig.ra Antonietta Tardito;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Alberto Bianco è nominato membro supplente in rappresentanza della Confcommercio Savona - Unione del commercio del turismo e dei servizi - P.M.I. della provincia di Savona, in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 11 febbraio 2009

Il direttore provinciale: CORBELLI

09A02809

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Verano Bullon Carla Katherine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Verano Bullon Carla Katherine ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Obstetricia» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Piemonte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 39 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciado en Obstetricia» conseguito nell'anno 2005 presso l'«Universidad Nacional Federico Villarreal» di Lima (Perù) dalla sig.ra Verano Bullon Carla Katherine, nata a Lima (Perù) il giorno 21 aprile 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Verano Bullon Carla Katherine è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03304

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palomino Valencia Hilda Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Palomino Valencia Hilda Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto regionale lombardo di formazione (I.Re.F.);

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito nell'anno 2004 presso l'«Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù) dalla sig.ra Palomino Valencia Hilda Cristina nata a Lima (Perù) il giorno 21 marzo 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Palomino Valencia Hilda Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03305

DECRETO 24 febbraio 2009.

Terza proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla ditta individuale Alonzi Leopoldo. (Decreto n. 14).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il sopraindicato comma 522 della legge n. 244 del 2007, concernente le riduzioni della misura dei trattamenti nei casi di proroga;

Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1, con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 5 giugno 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un massimo di quattro dipendenti in forza presso la ditta individuale Alonzi Leopoldo, per il periodo dal 14 marzo 2008 al 31 dicembre 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio;

Considerato il D.D.R. n. 36 del 29 febbraio 2008, con il quale è stata disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, in favore di un numero massimo di quattro lavoratori della ditta Alonzi Leopoldo, sospesi dal lavoro a zero ore, senza rotazione;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID-1), pervenuta in data 21 agosto 2008, per il periodo dal 14 marzo al 31 dicembre 2008, in favore di un numero massimo di quattro lavoratori, occupati presso l'unità aziendale ubicata in Sora (Frosinone), Via Chiesa Nuova, n. 18, sospesi dal lavoro a zero ore, senza rotazione, con richiesta di pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'I.N.P.S.;

Considerata l'ulteriore documentazione, trasmessa dalla ditta, a mezzo fax, in data 6 febbraio 2009, consistente, in particolare, nell'elenco dettagliato dei lavoratori interessati dalle sospensioni mensili, ridotti a tre unità;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Considerato che la ditta Alonzi Leopoldo è stata sottoposta alle verifiche di rito in data 19 febbraio 2008 e che dalla relazione ispettiva, prot. n. 2453 del 28 febbraio 2008, non sono emersi motivi ostativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la terza proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 5 giugno 2008, in favore del personale della ditta individuale Alonzi Leopoldo, con sede legale in Sora (Frosinone), Via Chiesa Nuova, n. 18, per un numero massimo mensile di tre lavoratori, occupati presso la medesima sede, sospesi a zero ore, senza rotazione, per il periodo dal 14 marzo 2008 al 31 dicembre 2008, compresi nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto del trattamento stesso da parte dell'Ente previdenziale.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/6658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La Ditta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di tre lavoratori — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Ditta in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, è tenuta a comunicare alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo mensile dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Ditta provvede, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio curano il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti vengono svolti direttamente da Italia lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, prosegue la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Ditta è tenuta a fornire ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Italia Lavoro S.p.A. è incaricata sia di monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga e di aggiornare la stima della spesa sia di restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A02764

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 marzo 2009.

Autorizzazione all'istituto «Studi Cognitivi» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'istituto «Studi Cognitivi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e S. Benedetto del Tronto, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, di modifica al decreto 23 luglio 2001, che autorizza l'aumento degli allievi nella sede di Milano;

Visto il decreto in data 17 marzo 2003 di abilitazione della sede periferica di Modena;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 18 luglio 2008 di trasferimento della sede periferica di San Benedetto del Tronto;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Modena da via Corassori, 54 a via Giardini, 472;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 gennaio 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 marzo 2009, trasmessa con nota prot. n. 72 del 4 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Studi Cognitivi» abilitato con decreto in data 17 marzo 2003, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Modena, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire detta sede periferica da via Corassori, 54 a via Giardini, 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2009

Il direttore generale: MASIA

09A03104

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 febbraio 2009.

Modifica al decreto 23 gennaio 2009, relativo all'iscrizione di varietà di foraggera al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2009, n. 1730, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2009, con il quale viene iscritta la varietà di agrostide stolonifera «LS-44»;

Visto il regolamento (CE) n. 930/2000 e successive modifiche della Commissione delle Comunità europee, che stabilisce «le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e della specie di ortaggi», in particolare l'art. 3, lettera *b)*, punto v;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2009, n. 1730, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2009, con il quale è stata iscritta la varietà di agrostide stolonifera «LS-44»;

Considerato che, in base al precitato Regolamento CE n. 930/2000 e successive modifiche, occorre variare la denominazione in quanto i segni di interpunzione sono ritenuti causa di difficoltà per quanto riguarda il riconoscimento o la riproduzione delle denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il decreto ministeriale 23 gennaio 2009 in relazione alla denominazione della varietà;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 23 gennaio 2009, n. 1730, contenente «Iscrizione di varietà di foraggera al registro nazionale delle varietà di specie agrarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 aprile 2009, è modificato come segue: la denominazione relativa alla varietà di agrostide stolonifera «LS-44», viene modificata in «LS44».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A02763

DECRETO 9 marzo 2009.

Declaratoria di esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori agricoli delle province di Modena e Ferrara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Sbalzi termici dal 1° marzo 2008 al 14 settembre 2008 nelle province di Ferrara, Modena.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Ferrara:

sbalzi termici dal 1° marzo 2008 all'8 aprile 2008, dal 14 giugno 2008 al 16 luglio 2008, dall'8 agosto 2008 al 14 settembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Modena:

sbalzi termici dal 1° marzo 2008 all'8 aprile 2008, dal 14 giugno 2008 al 16 luglio 2008, dall'8 agosto 2008 al 14 settembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2009

Il Ministro: ZAIA

09A02807

DECRETO 11 marzo 2009.

Rettifica al decreto del 9 gennaio 2009, relativo all'adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella per la DOC «Valpolicella».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto n. 220 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 24 del 30 gennaio 2009, relativo all'adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella per la DOC «Valpolicella»;

Considerato che nelle premesse del citato decreto, nell'unico considerato, è stata inserita erroneamente la dicitura «Consorzio di tutela dei vini di Valtellina»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare le dovute correzioni al decreto n. 220 del 9 gennaio 2009 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel considerato delle premesse del decreto n. 220 del 9 gennaio 2009, relativo all'adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella per la DOC «Valpolicella», la dicitura «Consorzio di tutela dei vini di Valtellina» è modificata in «Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02976

DECRETO 11 marzo 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 138 del 16 giugno 2006 con il quale il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 marzo 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

SI RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE

al Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato X B met. A + Reg CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli colorimetrici	MIP18 rev5 2007
Tocoferoli	MIP 22 rev4 2006

09A02982

DECRETO 16 marzo 2009.

Declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori agricoli dell'Aretino e del Grossetano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 9 dicembre 2008 al 16 dicembre 2008 nelle province di Arezzo e Grosseto.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e le infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Arezzo:

piogge alluvionali dal 10 dicembre 2008 al 12 dicembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Bucine, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Civitella in Val Di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Monterchi, Montevarchi, Pieve Santo Stefano, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano.

Grosseto:

piogge alluvionali dal 9 dicembre 2008 a 16 dicembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Campagnatico, Capalbio, Follonica, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Orbetello, Scansano.

piogge alluvionali dal 9 dicembre 2008 al 16 dicembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Campagnatico, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Massa Marittima, Monte Argentario, Orbetello, Scarlino, Semproniano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2009

Il Ministro: ZAIA

09A03018

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Piano nazionale della sicurezza stradale (articolo 32, legge n. 144/1999). Quarto e quinto programma di attuazione. (Deliberazione n. 108/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che — al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997/2001 della Commissione delle Comunità europee — prevede la predisposizione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga realizzato mediante programmi annuali, approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che — all'art. 15 — dispone la redazione dì un «Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale», con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione all'installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, demandando l'approvazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il citato «Piano nazionale» e autorizzando un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro per il 2002, quale concorso agli oneri derivanti dai mutui ed altre operazioni finanziarie che l'ANAS o gli Enti destinatari delle competenze trasferite sono autorizzati ad effettuare;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che, all'art. 1, comma 1035, disponeva che il Ministro dei trasporti provvedesse, entro sei mesi, all'aggiornamento del suddetto «Piano nazionale della sicurezza stradale» ed ha autorizzato la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano stesso, mentre al medesimo art. 1, commi 1036 e 1037, stanzia ulteriori fondi per la realizzazione di azioni volte — tra l'altro — a diffondere i valori della sicurezza stradale, a rafforzare i controlli su strada ed a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli e per la razionalizzazione dei servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 60, dispone che per il 2009 la quota di risorse resa indisponibile ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006 sia portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 100, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione relativo al 2002;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 25, con la quale questo Comitato si è espresso favorevolmente — rilevandone la coerenza con il citato «Piano nazionale» — sul «Programma» di cui all'art. 15 della legge n. 166/2002, che individua i «punti critici» della viabilità sulla base delle rilevazioni degli incidenti stradali nel precedente quinquennio e quantifica in 2.645 milioni di euro la spesa per l'eliminazione di detti punti critici, e con la quale in particolare è stata licenziata la prima fase del Programma per complessivi 473,62 milioni di euro, coperti — per 200 milioni di euro — dall'ANAS e per il residuo posti a carico delle risorse stanziate con il citato art. 15;

Vista la delibera 13 novembre 2003, n. 81, con la quale questo Comitato ha approvato il secondo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale per il 2003;

Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 143, con la quale questo Comitato ha approvato il terzo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, che in realtà rappresenta una prima fase, limitata al 2007, dell'aggiornamento del Piano previsto dalla legge n. 296/2006 sopra citata e che include il piano di riparto delle somme stanziate per detta annualità dalla medesima legge n. 296/2006;

Vista la nota 11 dicembre 2008, n. 24725, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione relativa al quarto ed al quinto programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, proponendo peraltro il riparto solo delle disponibilità relative al 2008 e riservandosi per il 2009, in relazione alla prevista riduzione dell'originario stanziamento, di procedere al riparto non appena saranno iscritte in bilancio, sul relativo capitolo di spesa, le risorse attribuite al quinto programma;

Visto il parere favorevole sul «quarto e quinto programma di attuazione del Piano della sicurezza stradale: criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», espresso — nella seduta del 18 dicembre 2008 — dalla Conferenza Unificata, che si è richiamata all'avviso favorevole reso da ANCI-UPI e UNCEM, nonché all'avviso favorevole, con osservazioni, formulato dalle regioni in documento allegato al parere predetto;

Considerato che nelle precedenti occasioni questo Comitato aveva raccomandato al Ministero istruttore di estendere al Comitato stesso la relazione al Parlamento prevista dall'art. 32 della legge n. 144/1999;

Rilevato che sinora non è stato dato riscontro a detta raccomandazione;

Ritenuto di porre a carico del Ministero istruttore l'onere di fornire elementi atti a consentire a questo Comitato di disporre di un quadro organico dello stato di attuazione delle varie iniziative concernenti la sicurezza stradale e di acquisire adeguata cognizione, sia pure a livello di mera stima, delle esigenze complessive del settore ancora da soddisfare per pervenire ad apprezzabili livelli di sicurezza stradale;

Prende atto:

che, come specificato nella relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le elaborazioni a supporto del quarto e del quinto programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale sono state effettuate utilizzando i dati ISTAT sull'incidentalità stradale pubblicati nel dicembre 2007, dati che modificano precedenti sottostime e che evidenziano comunque un processo di riduzione delle vittime annue innescato dalla revisione del Codice della strada del 2003, anche se con un tasso inferiore a quello medio europeo;

che i programmi in questione sono stati predisposti sentite le regioni, l'UPI e l'ANCI in appositi tavoli di concertazione; si richiamano all'obiettivo, fissato a livello comunitario e nazionale, del dimezzamento delle vittime entro il 2010; sottolineano la necessità, quantomeno per avvicinarsi a tale risultato, di modificazioni strutturali delle strategie ed azioni condotte ai vari livelli e sono stati definiti anche in relazione ai risultati dei primi due programmi annuali riportati nel «Libro Bianco. Bilancio Generale» predisposto dalla Segreteria tecnica della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;

che più specificatamente i programmi in questione si ispirano ai seguenti principi generali:

sviluppo della concertazione interistituzionale e del partenariato pubblico-privato in una logica di sussidiarietà attiva;

rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale a livello nazionale, regionale e locale al fine di creare i presupposti di un miglioramento stabile della sicurezza stradale;

miglioramento e maggior cogenza dei meccanismi selettivi e premiali che consentano di concentrare le risorse sugli interventi più soddisfacenti;

che, alla luce di quanto sopra, il suddetto programma individua i seguenti settori principali ai quali riferire gli interventi concretamente realizzabili:

rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale attraverso realizzazione di strumenti di coordinamento e programmazione delle misure di sicurezza ai vari livelli territoriali, istituzione di centri di monitoraggio regionali e locali, piani di formazione per tecnici e decisori ed iniziative di contrasto dei comportamenti ad alto rischio;

formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale mediante l'attivazione di corsi pilota per popolazione in età scolare e di campagne locali di informazione e sensibilizzazione, nonché mediante la costituzione di consigli, consulte e associazioni per promuovere la diffusione di tale cultura;

interventi sulle componenti di incidentalità più rilevanti costituiti da 7 campi d'azione (progettazione e realizzazione di interventi per le tratte extraurbane che presentano maggiori concentrazioni di vittime per incidenti stradali; piani ed interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane; piani ed interventi per migliorare la sicurezza della mobilità ciclopedonale; realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della mobilità su due ruote a motore; misure per il miglioramento della sicurezza della mobilità degli anziani; progetti pilota ed interventi per la messa in sicurezza degli spostamenti casa-lavoro con particolare riferimento al pendolarismo; riduzione dei maggiori divari di rischio esistenti a livello provinciale tramite piani di azione e attuazioni pilota);

che il riparto, su base regionale, delle disponibilità relative al 2008 (citati 53 milioni di euro), sul quale si è espressa positivamente la Conferenza unificata nel menzionato parere del 18 dicembre 2008, è stato predisposto tenendo conto, da un lato, dell'enorme divario di sicurezza, in termini di livelli di rischio e di evoluzione delle vittime, esistente tra le varie aree del Paese e, d'altro canto, della necessità di consentire alle amministrazioni provinciali e comunali di tutte le regioni di partecipare al processo di innovazione e rafforzamento delle politiche di sicurezza stradale;

che pertanto le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma per il 2008 comprendono una quota fissa di 0,5 milioni di euro per ciascuna circoscrizione regionale ed una quota variabile calcolata in base al «costo sociale» dell'incidentalità stradale in ciascun ente territoriale, determinato dal numero di incidenti e dal numero ponderato di vittime (morti e feriti) nel triennio 2004-2006;

che, in base ai suddetti criteri, circa il 70% delle risorse è attribuito al Centro Nord (37,1 milioni di euro), per 116 progetti finanziabili in via indicativa, ed il residuo 30% (15,9 milioni di euro) al Sud per 50 progetti finanziabili, sempre in via indicativa;

che criteri di riparto analoghi a quelli sopra sintetizzati vengono proposti per il 2009;

che l'attuazione del Programma si snoda attraverso varie fasi che prevedono l'emanazione di bandi da parte delle regioni sulla base del bando tipo definito a livello nazionale o l'avvio di procedure concertate, la costituzione di Commissioni regionali di selezione delle proposte da ammettere a cofinanziamento — entro il limite di 0,315 milioni di euro per progetto e con il tetto del 45% rispetto al costo — secondo i criteri premiali puntualmente esposti nella relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'elaborazione di proposte da parte di province e comuni, la sottoscrizione di convenzioni tra regioni e province/comuni e la realizzazione degli interventi, da sottoporre a monitoraggio;

che per seguire la programmazione regionale e la progettazione ed attuazione degli interventi è prevista l'istituzione di un tavolo di coordinamento tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e rappresentanze di province e comuni, da convocare con periodicità trimestrale;

Delibera:

1. È approvato il quarto programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, è riferito all'annualità 2008.

2. È altresì approvato il quinto programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, relativo al 2009, limitatamente all'impostazione programmatica.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a questo Comitato, entro il 31 marzo 2009, il riparto delle disponibilità iscritte in bilancio per detta annualità, corredandolo da una relazione che:

specifichi le modalità di utilizzo delle risorse sinora assegnate al Piano in questione, evidenziando in particolare la suddivisione tra le varie linee di intervento;

illustri i risultati raggiunti in tema di elevazione del livello di sicurezza stradale anche a seguito delle iniziative avviate nell'ambito del Programma di cui alla citata delibera n. 25/2003 ed a carico degli ulteriori stanziamenti previsti dall'art. 1, commi 1036 e 1037, della legge n. 296/2006;

che riporti una stima, sia pure di massima, delle esigenze complessive del settore ancora da soddisfare per pervenire a livelli di sicurezza in linea con quelli vigenti negli altri Paesi dell'U.E. e indichi i relativi tempi di attuazione.

3. Il predetto Ministero procederà inoltre ad attivare uno stringente sistema di monitoraggio ed a relazionare, anche sulla base degli esiti di tale monitoraggio, a questo Comitato sullo stato complessivo di evoluzione del settore in occasione della presentazione dei successivi programmi annuali.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 303

09A03057

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Assegnazione definitiva dell'accantonamento previsto dalla delibera CIPE n. 2/2006 destinato al finanziamento integrativo di interventi urgenti di metanizzazione nella città di Reggio Calabria. (Deliberazione n. 120/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che all'art. 13 demanda al Ministero delle atti-

vità produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), secondo le direttive del CIPE, l'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980 e all'art. 19, comma 5, istituisce un Fondo sul quale far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle leggi 1° marzo 1986, n. 64 e 22 ottobre 1992, n. 415;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n.104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 marzo 1999, n. 144, che autorizza la spesa di 1.000 miliardi di lire (516,5 milioni di euro) per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, demandando a questo Comitato il compito di stabilire le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale, si identificano gli strumenti di intervento finanziabili con i Fondi in questione e si prevede che le Amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti stessi;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la delibera 30 giugno 1999, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218/1999) con la quale questo Comitato, in attuazione dell'art. 9 della citata legge n. 266/1997, detta nuove norme per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e stabilisce i criteri per la ripartizione dei finanziamenti;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143/2006), concernente la ripartizione generale del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2006-2009, con la quale viene, fra l'altro, disposto l'accantonamento di 13,02 milioni di euro per il finanziamento integrativo di interventi urgenti di metanizzazione nella città di Reggio Calabria proposti dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), rinviando l'assegnazione definitiva di tale importo da parte di questo Comitato al completamento della relativa istruttoria da parte del proponente Ministero, secondo le procedure previste dalla specifica normativa di settore;

Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico n. 17378 del 26 settembre 2008, contenente le risultanze della relativa istruttoria tecnico-economica, nella quale risulta quantificato in 25.650.000 euro l'investimento da sostenere per l'ampliamento della rete di distribuzione del gas metano a servizio del comune di Reggio Calabria, con un contributo a carico dello Stato di 7,695 milioni di euro, pari al 30% dell'investimento preventivato;

Considerato che i lavori di ampliamento della suddetta rete sono attualmente in avanzato stato di realizzazione e che è quindi urgente garantire la immediata disponilità del citato contributo a carico dello Stato;

Ritenuto pertanto di accogliere la predetta proposta di assegnazione definitiva di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo pari a 7,695 milioni di euro, a valere sul citato accantonamento di 13,02 milioni di euro disposto da questo Comitato con propria delibera n. 2/2006;

Delibera:

1. L'importo di 7,695 milioni di euro, a valere sull'accantonamento mirato di 13,02 milioni di euro disposto da questo Comitato con delibera n. 2/2006 per il finanziamento integrativo degli interventi urgenti di metanizzazione nella città di Reggio Calabria, è definitivamente assegnato per l'ampliamento della rete di distribuzione comunale del gas metano, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Il suddetto importo di 7,695 milioni di euro sarà trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, che ne disporrà l'utilizzo secondo quanto previsto dalle vigenti procedure in materia di metanizzazione del Mezzogiorno.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 305

09A03058

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 22 del 28 gennaio 2009), **coordinato con la legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri *2), 3)* e *4)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *n)* e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 *(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali):*

«Art. 32 *(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32, comma 2)*. — Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1) della morte;

2) della perdita della cittadinanza italiana;

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;

5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.

Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri *2), 3)* e *4)*; non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).

Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri *2)* e *3)* devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.

Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri *4)* e *5)* unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di quindici giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.».

«Art. 33. — Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale mandamentale.».

— Si riporta il testo degli articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 *(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)*:

«Art. 30 *(Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e legge 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1 e 3, lettera* a)*, 13, n. 5, e 14, comma 2)*. — Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;

9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.».

«Art. 33 *(Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 17)*. — Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.».

— La legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1990 reca: *(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)*.

— La legge 8 marzo 1989, n. 95, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1989, reca: *(Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 *(Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione)*:

«Art. 1. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».

— Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 *(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali)*:

«Art. 53 *(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28)*. — Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenti

cata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.».

Art. 1 - *bis*

Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «mm 20», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «mm 30».

3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 *(Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)*, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 15. — Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in *facsimile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. *I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con diametro di centimetri 3*.

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.».

— Si riporta il testo degli articoli 72, 73 e 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 72 *(Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)*. — 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. *Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3*. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.».

«Art. 73 *(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)*. — 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. *I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.*

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.».

«Art. 74 *(Elezione del presidente della provincia)*. — 1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. *I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.*

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al

contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.».

Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera *a)*, nonché quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *b)*, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo,

unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copia-

tiva nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera *d)*, e 16.

14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non può essere superiore a 3.000.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 *(Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari)*:

«10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 *(Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)*:

«Art. 6 *(Operazioni di scrutinio)*. — 1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'art. 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'art. 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'art. 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'art. 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'art. 17 della citata legge n. 18 del 1979.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 *(Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)*:

«Art. 9. — Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 *(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)*:

«Art. 19. — 1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 2003, reca: *(Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)*.

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 *(Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)*:

«Art. 4 *(Adempimenti preliminari)*. — 1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede, altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'art. 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'art. 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.».

«Art. 6 *(Operazioni di scrutinio)*. — 1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'art. 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'art. 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'art. 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'art. 17 della citata legge n. 18 del 1979.».

Art. 3.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum *previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009*

1. In occasione dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'Ufficio centrale per la circoscrizione estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione

è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

Riferimenti normativi:

— Per il comma 10, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 *(Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari),* si veda nei riferimenti normativi dell'art. 2.

— La legge 27 dicembre 2001, n. 459 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 5 gennaio 2002 reca:*(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)*, per l'art. 19 si veda nei riferimenti normativi dell'art. 2.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 *(Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero),* si veda nei riferimenti normativi dell'art. 2.

Art. 4.

Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, *senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica*, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 *(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)*:

«Art. 23 *(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12, 13, 14 e 15)*. — I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.».

Art. 4 - *bis*

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

09A03716

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla proroga del magistrato di Cassazione dott. Antonio Maruccia nell'incarico di commissario straordinario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2009, il dott. Antonio Maruccia è stato prorogato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nell'incarico di commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, per la durata di un anno a decorrere dal 6 nopvembre 2008.

09A02994

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 17 febbraio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Arturo Ontaneda Luciano, Console Generale della Repubblica dell'Ecuador a Genova.

09A02672

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vincite istantanee del gioco opzionale e complementare al concorso pronostici Enalotto, denominato SuperStar

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende noto che, in data 27 marzo 2009, è stato pubblicato sul sito istituzionale www.aams.it il decreto direttoriale prot. n. 2009/10910/giochi/Ena del 25 marzo 2009 con il quale è stata disposta la riduzione temporanea della frequenza delle vincite istantanee del gioco opzionale e complementare al concorso pronostici Enalotto, denominato SuperStar.

09A03647

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxival Vet 200 mg» e «Amoxival Vet 400 mg» compresse per cani.

Decreto n. 12 del 5 febbraio 2009

Procedura decentrata n. FR/V/0176/01-02/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXIVAL VET 200 mg e AMOXIVAL VET 400 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Sogeval, con sede in 200 avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 - Francia.

Rappresentata in Italia da: Fort Dodge Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 200 avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

AMOXIVAL VET 200 mg compresse per cani:

confezione da 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103928014;

confezione da 20 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103928026.

AMOXIVAL VET 400 mg compresse per cani:

confezione da 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103928038;

confezione da 20 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103928040.

Composizione: AMOXIVAL VET 200 mg compresse per cani:

Ogni compressa contiene:

Principi attivi: Amoxicillina 200,0 mg; come amoxicillina triidrato 229,60 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

AMOXIVAL VET 400 mg compresse per cani:

Ogni compressa contiene:

Principi attivi: Amoxicillina 400,0 mg; come amoxicillina triidrato 459,20 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

Nel cane: Trattamento di infezioni batteriche gastroenteriche, delle vie respiratorie e urinarie, della pelle e delle infezioni da ferite dovute a microrganismi sensibili.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A02725

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxavex»

Estratto decreto n. 14 del 10 febbraio 2009

Procedura decentrata n. IE/V/0203/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario «FLOXAVEX» 100 mg/ml concentrato per soluzione orale per polli e tacchini.

Titolare A.I.C.: SP Veterinaria S.A., con sede in Ctra. Reus - Vinyols km 4,1 - P.O. BOX 60 - 43330 Riudoms - Tarragona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ctra. Reus - Vinyols km 4,1 - P.O. Box 60 - 43330 Riudoms - Tarragona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da l litro - A.I.C. n. 103944017;

confezione da 5 litri - A.I.C. n. 103944029.

Composizione: composizione per ml: Principio attivo: Enrofloxacin 10% w/v

Specie di destinazione: polli e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di malattie degli apparati respiratorio e digerente di origine batterica (pasteurellosi, colibacillosi, salmonellosi) o micoplasmica (micoplasmosi originata da M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis e M. iowae), in cui l'esperienza clinica e/o l'antibiogramma indicano enrofloxacin come il farmaco indicato.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: carne e visceri:

polli: 3 giorni;

tacchini: 4 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A02700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antirobe»

Estratto provvedimento n. 30 del 3 febbraio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ANTIROBE, tutte le confezioni - A.I.C. n. 102386.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - S.S. 156, km 50.

Oggetto: variazione tipo I: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'eliminazione:

del sito di produzione del prodotto finito: Sanico, Industriezone 4, Veedijk 59, 2300 Turnhout - Belgio,

e

del sito responsabile delle operazioni terminali di confezionamento, controllo e rilascio lotti: Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgio.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metamerazina»

Estratto provvedimento n. 31 del 3 febbraio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario METAMERAZINA soluzione iniettabile, nelle confezioni:

sol. iniettabile 40% flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101721049;

sol. iniettabile 40% flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101721025;

sol. iniettabile 40% flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101721037;

sol. iniettabile 40% flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 101721090.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a ventotto giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02670

Modificazione dell'autorizzazione all'inmmissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vitalene C»

Estratto provvedimento n. 32 del 3 febbraio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario VITALENE C soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102398031;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102398029;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102398017.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a ventotto giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: ventotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02635

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», registrata con regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della Sopressa Vicentina con sede in Via Garibaldi, 45 - Asiago (Vicenza), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì, che l'art .9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Soprèssa Vicentina», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare la qualità e la tutela del consumatore - SACO7, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SOPRÈSSA VICENTINA»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Soprèssa Vicentina» è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. *Materie prime*.

Le carni devono provenire da animali nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.

Il peso dei suini macellati non deve essere inferiore a 130 Kg di peso morto.

2.1.1. Qualità della carne.

Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

2.1.2. Caratteristiche genetiche.

Sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, comunque non manipolati geneticamente, di razze tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro Genealogico Italiano o a Libri Genealogici Esteri riconosciuti dal Libro Genealogico Italiano e che presentano finalità compatibili con il Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi elevati alla macellazione (130 Kg di peso morto).

2.1.3. Età alla macellazione.

L'età minima alla macellazione è di nove mesi e può essere accertata sulla base dei dati riportati dal timbro, tatuato sulla coscia o sull'orecchio dei suini entro i primi 30 giorni dalla nascita.

2.1.4. Prescrizioni relative all'allevamento.

Le fasi di allevamento sono così definite:

Allattamento	da 0 a 30 giorni sotto scrofa
Svezzamento	da 30 a 80 giorni
Magronaggio	da 30 a 80 Kg di peso vivo
Ingrasso	da 80 a 160 Kg di peso vivo ed oltre

Le strutture e attrezzature dell'allevamento devono risultare ben coibentate e ben areate in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.

I pavimenti devono essere realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed anti-sdrucciolevoli.

In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le strutture ed attrezzature devono presentare adeguati requisiti di resistenza alla corrosione.

Possono essere utilizzati anche suini allevati allo stato brado e semibrado.

2.1.5. Alimentazione degli animali fino alla fase di magronaggio.

Dalla nascita al completamento della fase di magronaggio l'alimentazione degli animali è quella definita nella tabella n. 1.

Tabella n.1

Alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo (Tutti quelli utilizzabili nel periodo di ingrasso, in idonea concentrazione, nonché quelli sottoelencati. La presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale)	
Semola glutinata di mais e/o corn gluten feed	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Carrube denocciolate	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Farina di pesce	s.s.: fino al 1% della s.s. della razione
Farina di estrazione di soia	s.s.: fino ad un massimo del 20%
Distillers	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Latticello	s.s.: fino ad un massimo di 6 l. capo/giorno
Lipidi con punto di fusione superiore a 36°C	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Lisati proteici	s.s.: fino al 1% della s.s. della razione
Silomais	s.s.: fino al 10% della s.s. della razione

s.s. = sostanza secca

2.1.6. Alimentazione degli animali nella fase di ingrasso.

Gli alimenti e le dosi consentite per l'alimentazione dei suini durante l'intera fase di ingrasso sono riportati nella successiva tabella 2.

Per la fase di ingrasso è vietato l'impiego di alimenti di origine animale non lattea.

È preferibile che l'alimento sia presentato sotto forma liquida o di pastone con l'aggiunta di acqua e dove è possibile di siero di latte. Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità è indicata la presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.

Per latticello si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

Tabella 2

Alimenti	% massima sulla sostanza secca della razione
Farina di mais	fino al 55 %
Patata e/o patata disidratata	fino al 20 %
Farina di estrazione di soia	fino a 15%
Crusca e cruschello	fino al 25 %
Farina di orzo	fino al 15 %
Farina di castagne	fino al 10 %
Latticello	fino a 250 gr capo/giorno di s.s.
Siero di latte	fino a 15 litri capo/giorno
Polpe secche estruse di bietola	fino al 2%
Integratore di sali minerali	fino al 5%

2.2. Caratteristiche fisiche.

La «Soprèssa Vicentina» presenta le seguenti caratteristiche:

2.2.1. Aspetto esterno.

L'aspetto esterno è di forma cilindrica.

La legatura è caratterizzata da uno spago non colorato, che può essere elasticizzato, posto in verticale (imbragatura) e da una serie di anelli dello stesso materiale, posti in orizzontale sopra l'imbragatura che coprono tutta la lunghezza della Soprèssa. Per la legatura non è ammesso l'uso di reti.

Per il prodotto con aglio è consentito l'utilizzo di spago colorato solo per la parte terminale (asola).

Gli anelli hanno tra di loro una distanza di circa 2-4 cm e devono essere presenti in un numero minimo di tre.

La superficie esterna si presenta ricoperta da una patina chiara che si sviluppa naturalmente in fase di stagionatura.

2.2.2. Aspetto al taglio.

La pasta appare compatta e allo stesso tempo tenera. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. La fetta appare con colori leggermente opachi, il grasso e il magro non presentano confini ben definiti, di grana medio grossa.

2.3. Caratteristiche chimiche:

Proteine totali: superiore 15 %;

Grassi: compresa tra il 30% e il 43%;

Sali minerali (ceneri): compresi tra il 3,5% e il 5%;

Umidità: inferiore al 55%;

Ph: compreso tra 5,4 e 6,2.

2.4. Caratteristiche microbiologiche.

Carica microbica mesofila: prevalenza di Batteri lattici e Micrococcacee.

2.5. Caratteristiche organolettiche:

Profumo: speziato, con eventuale fragranza di erbe aromatiche con o senza aglio;

Sapore: delicato, leggermente dolce e pepato o di aglio;

Colore: rosato, tendente al rosso;

Consistenza: grana medio grossa, poca resistenza alla masticazione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Soprèssa Vicentina» comprende il territorio dell'intera provincia di Vicenza.

3.1. *Allevamento suini*.

Devono essere utilizzati i suini nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.

3.2. Macellazione dei suini.

La macellazione deve avvenire in stabilimenti in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E. e ubicate nell'ambito del territorio riconosciuto DOP.

3.3. Trasformazione delle carni.

La lavorazione delle carni e la stagionatura dei prodotti deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti di trasformazione devono essere in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine della Soprèssa Vicentina sono costituiti:

da precisi riferimenti storici che attestano l'origine e il legame di questa realtà produttiva con il territorio e la sua presenza nelle ricette e nelle tradizioni gastronomiche e alimentari del territorio Vicentino;

dal punto di vista culturale il prodotto tipico e di qualità è fortemente legato al territorio, con lo svolgimento di tradizionali manifestazioni e feste popolari che sin dagli anni 50 sono dedicate alla «Soprèssa Vicentina». Attualmente la manifestazione che più ha risonanza a livello provinciale e regionale si svolge nel Comune di Valli del Pasubio nella seconda settimana di agosto;

dalla presenza di trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e di lavorazione che utilizzano suini delle aziende zootecniche locali, mantenendo negli anni il tradizionale metodo di produzione della Soprèssa Vicentina, tipico della tradizione contadina vicentina. Anche a livello di allevamenti, la formulazione della dieta di ingrasso risulta tradizionale, utilizzandosi quasi esclusivamente cereali nobili. Il ricorso ad alimenti derivanti da sottoprodotti delle lavorazioni industriali è praticamente insignificante.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1. *Ricetta e ingredienti*.

Per la produzione della «Soprèssa Vicentina» si parte dalla mezzena selezionata e si utilizzano tutte le parti più pregiate quali: prosciutti, coppa, spalla, pancetta, grasso di gola, lombo.

Gli ingredienti aggiunti, consentiti nella dose massima sono:

sale: 2700 gr in 100 Kg di impasto,

pepe ¼ di grano: 300 gr in 100 Kg di impasto,

miscela di spezie macinate fine (cannella, chiodi di garofano e rosmarino) 50 gr in 100 kg di impasto,

aglio 100 gr in 100 Kg di impasto,

zuccheri 150 gr in 100 Kg di impasto;

nitrato di potassio nei limiti consentiti.

5.2. *Metodo di elaborazione*.

Il metodo di elaborazione è il seguente: le mezzene dei suini vengono sezionate, quindi i vari tagli sono raffreddati a una temperatura compresa tra 0°C e +3°C per un minimo di 24 ore.

Segue il disosso, la mondatura, la snervatura.

I tagli di carne selezionati vengono sottoposti a macinatura in tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 6 e 7 mm.

Alla carne macinata, portata a temperatura compresa tra +3°C e +6°C, vengono aggiunti gli ingredienti preventivamente miscelati. Possono inoltre essere aggiunti preparati di colture microbiche specifiche autoctone, di avviamento alla fermentazione.

Quindi il tutto viene ben amalgamato in modo che il grasso sia miscelato con il magro fino al limite della smelmatura.

L'impasto così ottenuto viene insaccato utilizzando budelli naturali con diametro minimo di 8 cm.

Le pezzature sono

1 – 1,5Kg	Peso del prodotto all'insacco
1,5 – 2,5 Kg	Peso del prodotto all'insacco
2,5 – 3,5 Kg	Peso del prodotto all'insacco
3,5 Kg – 8 Kg	Peso del prodotto all'insacco

5.3. *Asciugatura*.

L'asciugamento è il seguente:

a) sgocciolamento per 12 ore, a temperature comprese tra i 20 - 24°C;

b) asciugatura per 4 – 5 giorni con temperature decrescenti da 22 – 24°C sino ad arrivare a 12 – 14°C.

5.4. *Stagionatura*.

Il tempo di stagionatura della «Soprèssa Vicentina», comprensivo del periodo di sgocciolamento e asciugatura, varia in funzione della pezzatura, come indicato nella seguente tabella:

Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 1 – 1,5 Kg	Stagionatura non inferiore a 60 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 1,5 – 2,5 Kg	Stagionatura non inferiore a 80 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 2,5 – 3,5 Kg	Stagionatura non inferiore a 90 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 3,5 Kg – 8 Kg	Stagionatura non inferiore a 120 giorni

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il prodotto Soprèssa Vicentina presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.

L'allevamento dei suini in aziende zootecniche del territorio vicentino caratterizza la materia prima grazie alla dieta che risulta essere preferibilmente sotto forma di pastone con l'aggiunta di acqua e/o siero, sottoprodotto delle lavorazioni del latte tipiche della provincia di Vicenza.

Il clima e le caratteristiche dell'aria di questa zona geografica, contornata dalle Piccole Dolomiti, dai Colli Berici e dall'Altopiano di Asiago, concorrono sia sulle fasi di allevamento degli animali che sulla fase di stagionatura dei prodotti, caratterizzando la Soprèssa Vicentina nel gusto, nel profumo e nell'aroma tipico ed esclusivo.

Le fasi di stagionatura sono caratterizzate dalle condizioni di umidità dell'aria che seguono l'alternanza delle temperature. Sono da imputare a tali condizioni, i processi di prima e seconda fermentazione che avvengono a carico del prodotto insaccato.

La predetta connessione con l'ambiente ha determinato un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguevano e distinguono tuttora la Soprèssa prodotta nel vicentino rispetto ai prodotti insaccati analoghi di altre zone. Ciò è attestato dalla bibliografia storica.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

La designazione «Soprèssa Vicentina D.O.P.» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili.

Il marchio della «Soprèssa Vicentina DOP» deve essere applicato in etichetta seguendo le indicazioni descritte nel manuale grafico: Allegato A.

ALLEGATO *A*

MANUALE GRAFICO
Caratteri usati per il logotipo
Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Caratteri
Il logotipo è stato realizzato utilizzando il carattere Goudy Extrabold delle sue versioni Altobasso e Maiuscolo.
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

MANUALE GRAFICO

Utilizzazione del marchio in Bianco/Nero

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa in Bianco/Nero senza utilizzo di retini

Nel caso di stampa ad un colore o utilizzo per tamponi, timbri, sigilli metallici o similari, non è possibile utilizzare retini, quindi l'area che prima era grigia o verde, è sostituita da una cornice nera piena dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.

MANUALE GRAFICO

Utilizzazione del marchio in Bianco/Nero

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa in Bianco/Nero con utilizzo di retino

Nel caso di stampa ad un colore: Nero su carta bianca con possibilità di utilizzo di retino per mezzitoni:

Il marrone viene sostituito dal nero pieno:

Process Black valore di retino 100%

Il verde viene sostituito dal nero retinato:

Process Black valore di retino 35%

Ove ci fosse la possibilità si può sostituire il nero al 35% di valore di retino con un Pantone® 429C

Pantone® 429C pieno

MANUALE GRAFICO

Utilizzazione del marchio a colo

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori di quadricromia
su fondo negativo o comunque su fondi scuri

Anche nelle applicazioni in quadricromia su etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso verde del marchio, esse sarà delimitato con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori CMYK sono gli stessi dell'applicazione in positivo e cioè:

I. VERDE

Process Cyan = **100%**
Process Magenta = **0%**
Process Yellow = **91%**
Process Black = **27,5 %**

I. MARRONE

Process Cyan = **60%**
Process Magenta = **65%**
Process Yellow = **100%**
Process Black = **0 %**

MANUALE GRAFICO
Utilizzazione del marchio a colori
Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori Pantone® dichiarati
su fondo negativo o comunque su fondi scuri
Nei casi in cui il marchio fosse utilizzato in etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso Pantone® del verde si delimiterà il marchio con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori Pantone® restano quelli dell'applicazione in positivo e cioè:
1. Nel caso si stampi su patinata lucida:
Verde: Pantone® 356 C
Marrone: Pantone® 4635 C
2. Nel caso si stampi su patinata opaca:
Verde: Pantone® 355 U
Marrone: Pantone® 153 U
SOPRÈSSA ★ VICENTINA
D.O.P.

MANUALE GRAFICO

Utilizzazione del marchio a colori

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori di quadricromia

L'utilizzazione del marchio dovrebbe preferibilmente essere a colori.
In molti casi l'impiego del marchio potrebbe essere in quadricromia (ad esempio su confezioni o etichette dei produttori).
In tal caso la scomposizione dei due colori sarà la seguente:

1. VERDE

Process Cyan	= 100%
Process Magenta	= 0%
Process Yellow	= 91%
Process Black	= 27,5 %

1. MARRONE

Process Cyan	= 60%
Process Magenta	= 65%
Process Yellow	= 100%
Process Black	= 0 %

3

MANUALE GRAFICO

Utilizzazione del marchio a colori

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori Pantone® dichiarati

L'utilizzazione del marchio dovrebbe preferibilmente essere a colori. Nel caso si stampasse a colori dichiarati, essi sono due e variano a seconda della carta utilizzata (se patinata lucida o opaca tipo uso mano):

1. Nel caso si stampi su patinata lucida:

Verde: Pantone® 356 C

Marrone: Pantone® 4635 C

2. Nel caso si stampi su patinata opaca:

Verde: Pantone® 355 U

Marrone: Pantone® 153 U

MANUALE GRAFICO — Il marchio

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Descrizione

La rappresentazione grafica che caratterizza il marchio della "Soprèssa Vicentina D.O.P." tiene conto di elementi della tradizione locale che si tramanda da generazioni con gli stessi criteri di produzione e di stagionatura dell'insaccato vicentino. Uno di questi elementi è il luogo della stagionatura. Questo luogo era in genere ricavato da grotte naturali adattate allo scopo, cantine e cunicoli che avevano come denominatore comune il "vòlto" cioè la vòlta del soffitto che era in pietra o in mattone, materiali efficaci al mantenimento delle caratteristiche sopracitate. La scritta "Soprèssa Vicentina" collocata in arco contribuisce efficacemente al gioco di archi in prospettiva, accentuando il senso di profondità.
Secondo elemento è la "stanga" in legno, alla quale venivano (e vengono tutt'oggi) appesi gli insaccati.
E infine, la raffigurazione stilizzata della Soprèssa Vicentina con la sua tipica forma leggermente ricurva e ingrossata alla base, determinata dal particolare tipo di budello utilizzato.
I colori sono quelli della terra e dell'erba, essenze della tradizione contadina dalla quale deriva l' arte di "macellare e lavorare il maiale".

SOPRÈSSA ★ VICENTINA
D.O.P.

P.S. Nella esposizione del presente manuale si denominerà "Logo o Logotipo" la dicitura "Soprèssa Vicentina D.O.P." visualizzata con il carattere assegnato. Si denominerà "Marchio" l'insieme della rappresentazione iconografica e del "Logotipo".

MANUALE GRAFICO

MARCHIO
"SOPPRESSA VICENTINA D.O.P."

Allegato A

09A03060

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale del programma di lavori collegato al permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d341 C.R. - P.U.» ubicato ad ovest dell'Isola di Lampedusa (zona *C)*, proposto dalla Società Puma Petroleum S.r.l., in Milano.

Con determinazione dirigenziale n. 0004637 del 26 febbraio 2009, del direttore Generale della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del programma di lavori collegato al permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d341 C.R. - P.U.» ubicato ad ovest dell'Isola di Lampedusa (zona *C)* limitatamente allo studio geologico e registrazione di nuove linee (1ª fase), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel citato decreto, proposto dalla società Puma Petroleum S.r.l., con sede in via Vittor Pisani, 27, Milano.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A02954

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Disposizioni per l'utilizzo della marca postale elettronica

Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, in data 21 gennaio 2008 sono state dettate disposizioni per l'utilizzo della marca postale elettronica. Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione all'indirizzo www.innovazionepa.gov.it

09A02822

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riduzione della quota di contributo per le fondazioni lirico-sinfoniche

Con decreto 17 dicembre 2008 il Ministro per i beni e le attività culturali da facoltà all'amministrazione, per gli anni 2008 e 2009, di escludere la riduzione prevista dall'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 29 ottobre 2007 della quota di contributo, in ragione di accertate e comprovate difficoltà produttive e finanziarie nelle quali le fondazioni lirico-sinfoniche si siano venute a trovare.

09A02673

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amlodipina Germed Pliva».

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 238 del 10 ottobre 2008, a pag. 29, è apportata la seguente modifica:

al paragrafo confezione in luogo di:

A.I.C. n. 037319011 - «5 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 037319023 - «10 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 037319035 - «10 mg compresse» 28 compresse.

leggasi:

A.I.C. n. 037319011 - «5 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 037319023 - «10 mg compresse» 14 compresse.

09A02791

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia, con deliberazione n. 16 del 24 febbraio 2009, ha provveduto a ratificare il Provvedimento d'urgenza del Presidente n. 6/2009 con il quale è stato nominato Conservatore del Registro delle imprese la dott.ssa Cristina Martelli, nata a Pisa il 10 maggio 1966, con decorrenza dal 19 febbraio 2009.

09A02941

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 22/3 di data 13 febbraio 2009 assunta dal dirigente dell'Area 3 Anagrafe economica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, avendo cessato la propria attività:

Pilati Gioielli di Pilati Andrea;

Mezzolombardo (Trento), via Garibaldi n. 88;

Marchio n. 108TN.

I punzoni in dotazione alla predetta ditta sono stati ritirati e deformati a cura del servizio metrico.

09A02677

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 111 del 3 febbraio 2009, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullamento dei relativi marchi d'identificazione:

ALLEGATO

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
528 FI	FRUGONI SERGIO	FIRENZE	1	-
556 FI	CASSETTI S.R.L.	SCANDICCI	25	3
705 FI	DEL CONTE S.P.A.	FIRENZE	8	1
850 FI	C.N.L. DI CANOCCHI LORETTA	SCANDICCI	6	4
1002 FI	G.B. BENVENUTI ARGENTERIA DI BECAGLI GRAZIA	SIGNA	2	-
1170 FI	ARGENTERIE SILVER QUEEN S.R.L.	BAGNO A RIPOLI	6	2
1390 FI	C.N.L. ARGENTI S.R.L.	SCANDICCI	2	-
1401 FI	LO SCRIGNO DI ZAPPATINI MICHELE	FIRENZE	1	3
1492 FI	VANNINI ALVIERO DI VANNINI ALESSANDRO	LASTRA A SIGNA	1	-
1534 FI	ARGENTERIA TRE.CO. DI CORSINI SILVIA	SESTO FIORENTINO	3	-
1633 FI	A.C. ARGENTI DI CASINI ANDREA	FIRENZE	2	-
1639 FI	ARGENTI E CO. S.N.C.	SAN PIERO A SIEVE	3	
1683 FI	STEFANACCI SILVANO	SCANDICCI	1	-
1700 FI	INDIAMCO DI SHAH SUDHIR	FIRENZE	3	-
1720 FI	RUBINO S.R.L.	TAVARNELLE VAL DI PESA	14	-
1722 FI	ROSSI SILVANO	GREVE IN CHIANTI	1	-
1728 FI	GL'ORAFI DI BENVENUTI LEONARDO E CARDINALI SIMONE S.N.C.	FIRENZE	2	-
1740 FI	SHANKARA IMPORT S.R.L.	FIRENZE	1	-

Si rende noto, inoltre, che la seguente impresa ha cessato l'attività nella provincia di Firenze per trasferimento della sede nella provincia di Prato:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
1660 FI	TAKIRAI DESIGN DI YOKO TAKIRAI	FIRENZE	1	-

Si rende noto, altresì, che le seguenti imprese hanno depositato denuncia di smarrimento o furto di punzoni in dotazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti	Punzoni rubati
197FI	MASINI S.R.L.	FIRENZE	1	-
225 FI	FRATELLI PICCINI GIOIELLIERI S.P.A.	FIRENZE	1	-
283 FI	BRANDIMARTE S.R.L.	FIRENZE	43	-
319 FI	FABBRINI S.N.C. DI FABBRINI FERNANDO, ALESSANDRO & C.	BAGNO A RIPOLI	4	-
336 FI	PATERNA E LIVI S.R.L.	SESTO FIORENTINO	4	-
1335 FI	EQUIPE S.R.L.	MONTELUPO FIORENTINO	2	-
1420 FI	MARCELLA STERLING DI MARCELLA GIORGI	SCANDICCI	6	-
1585 FI	BENEDETTI S.R.L.	TAVARNELLE VAL DI PESA	1	-
1673 FI	ELLAS ARGENTI & CO. S.R.L.	CAMPI BISENZIO	-	1

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come "smarriti" o "rubati", qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio di Firenze.

09A02565

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-073) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.